





COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 35 DEL 22/04/2024

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE IN VIA SPERIMENTALE, FINO AL 31.10.2024, DELLE AREE PER IL COMMERCIO, ITINERANTE NON ALIMENTARE, SU AREE PUBBLICHE DESTINATE A POSTEGGI ISOLATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE 2.2.2010 N. 6

L'anno duemilaventiquattro, il giorno lunedì ventidue del mese di Aprile alle ore 17:20, nella Sala delle Adunanze

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
TURLA FIORELLO	Sindaco	PRESENTE
MAZZUCCHELLI SEVERINO	Vice Sindaco e Assessore	PRESENTE
ARCHETTI MARIO	Assessore	PRESENTE*

^{*}collegato telematicamente

Partecipa II Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Porteri, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Fiorello Turla, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI G.C. N.35 IN DATA 22/04/2024

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE IN VIA SPERIMENTALE, FINO AL 31.10.2024, DELLE AREE PER IL COMMERCIO, ITINERANTE NON ALIMENTARE, SU AREE PUBBLICHE DESTINATE A POSTEGGI ISOLATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE 2.2.2010 N. 6

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta di alcuni operatori su aree pubbliche di poter effettuare la vendita mediante posteggio isolato sul territorio comunale;

CONSIDERATO che il Comune di Monte Isola, ad oggi, non approvato un apposito regolamento che disciplini il commercio su aree pubbliche;

DATO ATTO CHE l'Amministrazione Comunale intende, in via sperimentale, individuare delle aree da destinare al commercio itinerante non alimentare e disciplinare l'utilizzo delle stesse, come già deliberato per il commercio itinerante alimentare (delibera di G.C. n. 23 del 25/03/2024);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e in particolare l'art. 28 comma 15;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche e integrazioni e la DGR 14 dicembre 2020 n. XI/4054;

RITENUTO, pertanto, di individuare quali aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, itinerante non commerciale, come previsto dal D.lgs. 31.3.1998 n. 114 - articolo 28 – comma 1 – lettera a) per lo svolgimento della vendita al dettaglio mediante posteggi fissi – isolati, le aree evidenziate negli estratti mappa, allegati alla presente, e così individuate, a seguito di analisi puntuale del territorio effettuata congiuntamente con la polizia locale, ai fini del rispetto del codice della strada:

- a) località Peschiera Maraglio zona A n. posteggi 1 superficie 17,50mq (ml. 7 frontali per ml. 2,5 di profondità);
- b) località Peschiera Maraglio zona B n. posteggi 1 superficie 4,00mq (ml. 2 frontali per ml. 2 di profondità);

evidenziate nell'estratto mappa, allegato alla presente;

CONSIDERATO che la localizzazione individuata è conforme alle prescrizioni urbanistiche del vigente P.G.T.;

PRECISATO CHE

- a) le aree sopra individuate verranno assegnate ad un determinato esercente il commercio su aree pubblica, previa presentazione di domanda e secondo determinati criteri;
- b) l'esercente potrà presentare domanda di autorizzazione all'occupazione delle aree individuate per i soli giorni di venerdì/sabato/domenica e festivi infrasettimanali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

RITENUTO DI stabilire che i posteggi così individuati saranno assegnati agli operatori che ne faranno richiesta, muniti di autorizzazione di cui alla L.R. 6/2010 per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non alimentare, e in caso di presentazione di domande per la medesima area si utilizzeranno, in questo ordine, i criteri di assegnazione:

- 1. attività con sede a Monte Isola;
- 2. anzianità dell'attività;

- 3. anni di presenza sul territorio comunale di Monte Isola per lo svolgimento della propria attività
- 4. attività che vende prodotti/oggettistica di promozione del territorio comunale.

DATO ATTO infine che:

- con deliberazione C.C. n. 31 del 27.11.2023 è stato approvato il D.U.P. 2024/2026 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000 e smi nonché del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011), ed in particolare il par. 8;
- con deliberazione C.C. n. 2 del 15.01.2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.lgs. 118/2011 e smi;
- con deliberazione G.C. n. 4 del 15.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, è stato approvato il PEG 2024/2026;
- con deliberazione di G.C. n. 19 del 22.03.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.lgs. n. 267/2000);

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

TANTO PREMESSO

DELIBERA

- **1. DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale ex art. 3 della L. 241/1990;
- **2. DI INDIVIDUARE** in via sperimentale, fino al 31/10/2024, l'individuazione delle seguenti aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, itinerante non commerciale, come previsto dal D.lgs. 31.3.1998 n. 114 articolo 28 comma 1 lettera a) per lo svolgimento della vendita al dettaglio mediante posteggi fissi isolati, a seguito di analisi puntuale del territorio effettuata congiuntamente con la polizia locale, ai fini del rispetto del codice della strada:
- a) località Peschiera Maraglio zona A n. posteggi 1 superficie 17,50mq (ml. 7 frontali per ml. 2,5 di profondità);
- b) località Peschiera Maraglio zona B n. posteggi 1 superficie 4,00mq (ml. 2 frontali per ml. 2 di profondità);

evidenziate nell'estratto mappa, allegato alla presente;

3. DI PRECISARE CHE le caratteristiche di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, itinerante non commerciale, nelle aree individuate sono le seguenti:

periodo: dalla data di assegnazione del posteggio e fino e non oltre il 31/10/2024;

giorno: per i soli giorni di venerdì/sabato/domenica e festivi infrasettimanali;

orario: dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

- **4. DI STABILIRE CHE** i posteggi così individuati saranno assegnati agli operatori che ne faranno richiesta, muniti di autorizzazione di cui alla L.R. 6/2010 per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non alimentare, e in caso di presentazione di domande per la medesima area si utilizzeranno, in questo ordine, i criteri di assegnazione:
- 1. attività con sede a Monte Isola;
- 2. anzianità dell'attività:
- 3. anni di presenza sul territorio comunale di Monte Isola per lo svolgimento della propria attività

- 4. attività che vende prodotti/oggettistica di promozione del territorio comunale.
- **5. DI PRECISARE CHE** nello svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche andranno rispettate tutte le norme previste dal D.lgs. 114/1998, dalla Legge Regionale 6/2010, dalla DGR 5054/2020 nonché dai regolamenti comunali;
- **6. DI PRECISARE CHE** gli assegnatari delle aree dovranno corrispondere al Comune di Monte Isola il canone unico patrimoniale (CUP);
- **7. DI DEMANDARE** all'ufficio commercio tutti gli adempimenti di conseguenza necessari a dare attuazione al contenuto della presente decisione, tra cui la pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande;
- **8. DI DARE ATTO** che all'esito della sperimentazione e sulla base delle risultanze della stessa, verrà redatto regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000;
- **9. DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di successiva separata votazione unanime favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000;
- **10. DI PRECISARE**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE Il Sindaco Fiorello Turla

Il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Porteri

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge